



Disposizione di Servizio n. 1 dell'11 gennaio 2022

Oggetto: Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022) sono state introdotte misure urgenti per consentire, tra l'altro, al mondo del lavoro di operare il più possibile in sicurezza e di concorrere, quindi, ad arginare l'aggressiva ripresa della circolazione del virus Sars Cov-2 nella sua ultima variante.

In coerenza con l'introduzione dell'obbligo vaccinale al quale devono assoggettarsi – a decorrere dalla pubblicazione in G.U. del d.l. e fino al 15 giugno 2022 - tutti gli italiani (e gli stranieri residenti in Italia) che abbiano compiuto i 50 anni d'età, viene imposto ai lavoratori pubblici e privati ai quali si applica il predetto obbligo vaccinale, a partire dal 15 febbraio p.v., di esibire il green-pass c.d. rafforzato (altrimenti detto in via convenzionale super) per accedere al luogo di lavoro.

Pertanto, a partire dal prossimo 15 febbraio, anche ai lavoratori dell'Ente Camerale non sarà sufficiente, per potere accedere ai luoghi di lavoro effettuare il tampone, molecolare o antigenico, ed utilizzare la conseguente versione ordinaria (c.d. base) della certificazione verde che ad oggi viene rilasciata in caso di esito negativo dell'esame.

Per tali ragioni, chi non sarà in possesso del super green-pass o ne risulterà privo, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, verrà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione (e comunque non oltre il 15 giugno 2022), analogamente a quanto accade oggi con la versione c.d. ordinaria del green-pass. Si conferma, inoltre, che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre, il sopra citato D.L. n. 1/2022 ha previsto una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro senza green-pass rafforzato che consiste nel pagamento di una somma compresa tra i 600,00 e i 1.500,00 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento dell'Ente.

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tal caso, la vaccinazione può essere omessa o differita.

Anche l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

Una disciplina particolare si applica nel caso dei lavoratori c.d. fragili, ossia quei lavoratori, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una



condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (sono ricompresi in tale tipologia anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).

A tale restrizione verso il personale che opera all'interno dell'Ente, si accompagna, a decorrere dal 15 febbraio 2022, una analoga attenzione verso coloro che accedono nei locali di quest'ultimo per fruire dei servizi pubblici ivi erogati; tale accesso non potrà, infatti, essere consentito ove non si sia in possesso della, o non venga esibita la, certificazione verde ordinaria.

L'attivazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, viene trattata nella circolare emanata il 5 gennaio, simultaneamente al varo del decreto stesso, a firma congiunta da parte dei Ministri dell'Amministrazione Pubblica e del Lavoro.

Secondo le indicazioni contenute in tale atto:

- si ammette che le PPAA, in quanto chiamate ad attuare tutte le misure possibili per la tutela e la sicurezza del luogo di lavoro in un contesto che vede acuirsi i numeri dei contagi e le loro ripercussioni negative sul sistema sanitario, possano considerare, tra gli strumenti utili a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, il ricorso al lavoro a distanza;
- si precisa che, comunque, tale ricorso non può sostanzarsi nelle medesime forme alle quali si diede vita nel periodo di rigorosa chiusura;
- al tempo stesso, però, con riguardo alla determinazione della prevalenza del lavoro in sede, si consente agli enti di poter modulare il contingente di presenze in sede, in relazione all'andamento della diffusione del contagio, in modo da corrispondere alla prescrizione normativa sulla misura prevalente del lavoro in presenza assicurandone il rispetto, come media anche su periodi ultra mensili e non necessariamente in ciascuna settimana, qualora ciò sia più rispondente, come nel caso in esame, alle esigenze dell'ente e dei cittadini.

Visto il verbale della conferenza dei dirigenti del 10 gennaio 2022;

Vista la circolare prot. n. 2050 del 10 gennaio 2022 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

- 1) Di consentire l'accesso agli uffici dell'Ente Camerale – a partire dal 15 febbraio 2022 – previa verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, sopra descritte che, ad ogni buon fine, si riportano in modo sintetico come da circolare prot. n. 2050 del 10 gennaio 2022 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:

“A decorrere dal 15 febbraio p.v. ai dipendenti ultra cinquantenni per i quali vige l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4- quater del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come introdotto dall'art. 1 del D.L. 1/2022, sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro solo a condizione del possesso di certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato art. 9 septies D.L.



52/2021). Fino a tale data l'accesso avverrà esibendo il green pass base secondo le istruzioni già impartite, che continueranno ad applicarsi anche successivamente per i dipendenti con meno di cinquant'anni.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne siano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno p.v.- Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione.

L'art. 4-quater del D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2022 prevede al comma 2 che l'obbligo della vaccinazione non sussista solo nei casi in cui sia accertato il pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale; in tali casi la vaccinazione sarà omessa o differita. Solo in tali casi il datore di lavoro ai sensi dell'art. 4-quinquies comma 7 del D.L. 44/2021 come introdotto dal D.L. 1/2022 e per il solo periodo di cui la vaccinazione è sospesa o differita, adibirà i lavoratori a mansioni diverse, senza decurtazione, in modo da evitare rischio di diffusione del contagio.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rimanda al contenuto completo del D.L. n. 1/2022 e del D.L. n. 52/2021".

- 2) Di ripristinare, nel rispetto della Circolare del 5 gennaio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a far data dal 17 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, la modalità di lavoro agile, per come prevista e disciplinata dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, art. 5, e dalla Circolare emessa dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana prot. n. 97320 del 22 ottobre 2020, fatte salve eventuali modifiche di carattere normativo che dovessero intervenire.

Fino al 31 marzo 2022 per accedere alla modalità di lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della L. 22/5/2017 n. 81 ed all'art. 35 del C.C.R.L. del personale del comparto, in virtù del ricorso all'utilizzo alla procedura semplificata (ex art. 87 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. 27/2020).

Inoltre, il lavoratore "agile" è tenuto ad alternare giornate lavorative in presenza e giornate lavorative da remoto secondo le seguenti modalità:

- a far data dal 17 gennaio e fino al 31 marzo 2022 è autorizzato – previa programmazione e disposizione dei dirigenti delle aree organizzative dell'Ente – lo svolgimento del lavoro agile in misura non superiore al 30% delle giornate lavorative calcolate a partire dal 17 gennaio e fino al 31 marzo 2022.
- analoga percentuale del 30% dovrà essere mantenuta per le giornate di martedì del medesimo periodo. Naturalmente, dovranno essere presidiati tutti gli uffici e servizi dell'Ente in ciascuna giornata lavorativa, sulla base di una programmazione condivisa e responsabile concordata tra i dirigenti e i collaboratori dei singoli uffici.

Sono fatte salve tutte le Disposizioni vigenti riguardanti i "lavoratori fragili".

- 3) L'attività lavorativa si svolgerà ordinariamente per tutti, sia coloro che la esercitano "in



presenza”, sia coloro che la esercitano “in modalità agile”, nel rispetto delle fasce orarie sotto indicate:

A) Da lunedì a venerdì, ingresso in servizio: ore 7,30; uscita dal servizio ore 14,00.

B) Martedì, nell'orario pomeridiano: ore 14,30 rientro /ore 18,00 uscita.

C) Per coloro che nel giorno di martedì svolgeranno attività “in modalità agile”, la “fascia di contattabilità” del dipendente dovrà protrarsi fino al completamento dell'orario di servizio.

- 4) Il recupero delle ore non lavorate in precedenza viene prorogato al 30 giugno 2022.
- 5) Il permesso orario eventualmente utilizzato dal lavoratore agile può essere recuperato con un prolungamento della presenza in servizio di durata non superiore a 30 (trenta) minuti nei giorni successivi, a partire dalla stessa giornata in cui è stato fruito.
- 6) Sulla base dell'organizzazione degli uffici di loro pertinenza, i Sigg.ri Dirigenti provvederanno a monitorare costantemente l'attività dei dipendenti, acquisendo le apposite schede individuali comprovanti l'attività svolta. Inoltre, avranno cura di individuare con precisione i giorni di rientro del personale posto in modalità di lavoro agile, favorendo la rotazione e tenendo conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti.
- 7) Restano salve tutte le disposizioni impartite, precedentemente, in ordine all'accesso e ricevimento dell'utenza, che deve avvenire previo appuntamento ed a partire dal 15 febbraio 2022 dietro esibizione della certificazione prevista.
- 8) Sono, altresì, confermate tutte le misure di contenimento fin qui adottate e le disposizioni relative ai comportamenti individuali da tenere all'interno dell'Ente sia da parte del personale dipendente che dell'utenza, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 9) I Sigg.ri Dirigenti sono incaricati della puntuale esecuzione della presente disposizione, avendo cura di segnalare tempestivamente allo scrivente qualsiasi anomalia o disfunzione nell'erogazione dei servizi.
- 10) Il Sig. Provveditore continuerà ad assicurare l'adeguato approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale fin qui forniti e a vigilare sul corretto utilizzo dei locali, con particolare riferimento alle modalità di accesso, nonché alla puntuale esecuzione dei servizi di pulizia e di sanificazione periodica nelle tre sedi camerali.
- 11) Di notificare la presente disposizione al personale dipendente dell'Ente Camerale.
- 12) Di notificare la presente disposizione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
- 13) Di pubblicare la presente disposizione sul sito web camerale nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 1 Disposizioni Generali sottosezione 2 atti generali.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Rosario Condorelli